

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATTOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) STELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN PAOLO STELLA

Seduta del 23/03/2026

FATTO

Con riferimento a un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato il 16/05/2018 ed estinto anticipatamente il 01/10/2022, il ricorrente si rivolge all'ABF per vedere accolta la richiesta di rimborso della somma di € 1.014,12 per oneri economici versati e non goduti, di cui € 290,38 a titolo di "Spese di istruttoria" e € 723,74 a titolo di "Commissione intermediazione creditizia", oltre interessi legali dalla data del reclamo fino al soddisfo. Chiede, inoltre, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura di ricorso e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00. In via subordinata, domanda l'applicazione del criterio *pro rata* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, e per commissioni e/o costi ritenuti *up front* l'applicazione del criterio della curva degli interessi.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha chiesto in via preliminare la sospensione del procedimento tenuto conto della rilevanza della questione attualmente oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (da parte del Tribunale di Palermo). Nel merito, ha rappresentato di aver restituito in conteggio estintivo la somma complessiva di € 2.406,65 a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale. Ha richiamato la sentenza della CGUE, C-555/21, del 9.2.2023 che, seppur riguardante il credito immobiliare, avrebbe ridefinito la portata applicativa della precedente Lexitor. Ha inoltre eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione al rimborso dei

costi di intermediazione, evidenziando che le commissioni di intermediazione hanno natura non ricorrente in quanto volte a remunerare l'attività dell'agente intervenuto ai fini della conclusione del contratto. Ha pertanto chiesto, in via principale, il rigetto del ricorso e, in via subordinata, la decurtazione dall'importo eventualmente dovuto di quanto già complessivamente rimborsato a titolo di interessi non maturati.

DIRITTO

La domanda di parte ricorrente riguarda il rimborso di oneri economici a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.

In via preliminare, va anzitutto respinta la richiesta dell'intermediario di sospensione della trattazione del presente ricorso in attesa della richiamata decisione della CGUE a cui il GdP di Palermo ha rimesso la questione dell'interpretazione della direttiva 2008/48. In argomento, si evidenzia che il Collegio di Torino, con la decisione n. 5614/2025, ha ritenuto di non accogliere la richiesta di sospensione del procedimento. Nonostante il radicamento del giudizio innanzi alla CGUE, tale eccezione non è fondata in quanto le circostanze addotte da parte resistente non rientrano tra le ipotesi espressamente previste dalla normativa che legittimano la sospensione del procedimento innanzi all'Arbitro. Le vigenti Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, alla Sezione VI, par. 2, ammettono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto. Peraltro, non ricorre neanche un'ipotesi di litispendenza in senso proprio, in quanto non vi è comunanza di oggetto e di parti tra la presente controversia e il richiamato procedimento innanzi al Giudice di Pace di Palermo (in senso conforme, Coll. Bari, decisione n. 1200/2026, Coll. Palermo, decisione n. 11514/2025, Coll. Milano, decisione n. 1567/2025, Coll. Napoli, decisioni nn. 3972/2025 e 2194/2025). Alla luce di tali considerazioni il Collegio rigetta tale richiesta preliminare.

Nemmeno può essere accolta l'eccezione dell'intermediario di carenza di legittimazione passiva riferita alla domanda di retrocessione delle commissioni di intermediazione. In merito, si rammenta che l'ABF ha già avuto modo di affermare l'infondatezza di analoghe eccezioni sulla base del fatto che, come da consolidato orientamento, l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo. Si richiama Collegio di Torino, decisione n. 6733/2023.

Tenuto conto della data di sottoscrizione del contratto, la materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento della Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori. L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, come da ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto Omnibus), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamata la sentenza Lexitor (CGUE, causa C-383/18, 11 settembre 2019), alla luce della quale anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB deve essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a suo carico, come già

osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525/2019 e dalla Corte costituzionale con sentenza n. 263/2022.

Va altresì precisato che alla fattispecie in oggetto non possono applicarsi i principi di cui alla sentenza della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, che ha statuito la non rimborsabilità degli oneri *up front* in caso di estinzione anticipata, ma con riferimento specifico all'ambito del credito immobiliare (Collegio di Torino, decisione n. 6123/2023, Collegio di Napoli, decisione n. 4441/2023).

Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso). Per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto, si applica il criterio proporzionale lineare. Per i costi upfront, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto, si applica il criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 16/05/2018, sul quale risultano la sottoscrizione e il timbro di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto in qualità di agente in attività finanziaria. Il contratto riporta un TAN del 7,70%. Alla luce della documentazione allegata, il finanziamento risulta essere stato estinto dopo il pagamento di 50 rate sulle 120 complessive. Dal conteggio estintivo risulta un abbuono degli interessi per anticipata estinzione pari a € 2.406,65, mentre non risultano abbuoni per oneri non maturati.

Alla luce della documentazione in atti, sulla scorta degli orientamenti condivisi dei Collegi e del Collegio di Torino n. 9043/2023, le commissioni contrattuali sono classificate come segue. Le spese di istruttoria sono qualificate come *upfront*, evidenziando che nella relativa voce di costo sono ricompresi anche € 36,54 di oneri erariali, non retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Le commissioni di intermediazione sono parimenti qualificate come upfront (in senso conforme, Coll. Bari, decisione n. 3173/2020, Coll. Palermo, decisione n. 3860/2023, Coll. Milano, decisione n. 4300/2023, Coll. Napoli, decisione n. 4883/2023).

Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si ottiene il seguente risultato.

Dati di riferimento del prestito									
Durata del prestito in anni		10	Tasso di interesse annuale		7,70%				
Numero di pagamenti all'anno		12	Quota di rimborso pro rata temporis		58,33%				
			Quota di rimborso piano ammortamento - interessi		37,69%				
rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				505,00	Upfront	37,69%	190,31	0,00	190,31
Commissioni di intermediazione				1.258,68	Upfront	37,69%	474,34	0,00	474,34
Totale				1.763,68					664,66

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato (€ 664,66) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.014,12), in quanto quest'ultima ha erroneamente effettuato i calcoli secondo il criterio *pro rata temporis* con riferimento a tutte le voci di costo e sulla base di 51 rate scadute, anziché 50 come emerge dal conteggio estintivo.

Va accolta la richiesta di corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo, in applicazione dell'orientamento costante dell'Arbitro secondo cui gli interessi legali possono riconoscersi solo dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura restitutoria e non risarcitoria (cfr. Coll. Coord., dec. n. 5304/2013).

Si rigetta la richiesta di restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto, poiché non corredata da evidenze specifiche e non provata, oltreché richiesta in modo generico (cfr. Coll. Torino, decisione n. 3119/2023 e, in generale, Coll. Coordinamento, decisione n. 7716/2017).

Di contro, non può accogliersi la domanda di liquidazione delle spese per l'assistenza difensiva, sulla scorta del pacifico orientamento di questo Collegio. Nessuna spesa legale dovrà essere riconosciuta, stante la natura seriale del contenzioso in materia di finanziamenti con cessione del quinto e non ravvisandosi alcun comportamento gravemente scorretto o ostruzionistico dell'intermediario, né questioni particolarmente difficili e complesse (cfr. Coll. Coordinamento, decisione n. 4580/2025, Coll. Torino, decisione n. 10567/2025).

Alla luce di quanto sopra, il Collegio conclude per il parziale accoglimento delle richieste di rimborso come sopra determinate.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 665,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE